

**PROSPETTO DI OFFERTA TECNICA  
LOTTO 4 – INFORTUNI CUMULATIVA  
CIG 88193684B5**

Costituente parte integrante della polizza di assicurazione

La sottoscritta Società \_\_\_\_\_ propone la seguente offerta tecnica in base ai dati riepilogati di seguito:

<b>CONTRAENTE/ASSICURATO</b>	<b>Università di Trento</b> <b>Palazzo Sardinia</b> <b>Via Calepina, 14 – 38122 Trento</b>
<b>C.F. P. IVA</b>	<b>00340520220</b>

<b>1</b>	<b>Recesso in caso di sinistro – Art. 1.7</b>	
<p>Premesso che il Capitolato di Polizza prevede all'art. 1.7, la seguente clausola: "Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvallesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l'invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.15 - Obbligo di fornire i dati dell'andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio."</p> <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue: <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>		
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (eliminazione della clausola dal capitolato senza reintegro)</b>	<b>10 punti</b>

<b>2</b>	<b>Somme assicurate art. 2.4</b>						
<p>Premesso che il Capitolato di Polizza all'Art. 2.4 prevede le seguenti somme assicurate pro-capite:</p> <table><tr><td>Caso Morte</td><td>Euro 200.000,00</td></tr><tr><td>Caso Invalidità Permanente</td><td>Euro 260.000,00</td></tr><tr><td>Rimborso Spese Mediche da Infortunio</td><td>Euro 50.000,00</td></tr></table> <p>È facoltà del Concorrente proporre somme più elevate come di seguito riportate: <b>barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b></p>		Caso Morte	Euro 200.000,00	Caso Invalidità Permanente	Euro 260.000,00	Rimborso Spese Mediche da Infortunio	Euro 50.000,00
Caso Morte	Euro 200.000,00						
Caso Invalidità Permanente	Euro 260.000,00						
Rimborso Spese Mediche da Infortunio	Euro 50.000,00						
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A – somme assicurate come da capitolato</b>	<b>0 punti</b>					

	<b>Ipotesi B elevazione somme assicurate come segue</b> Caso Morte Euro 250.000,00 Caso Invalidità Permanente Euro 300.000,00 Rimborso Spese Mediche da Infortunio Euro 50.000,00	<b>25 punti</b>
	<b>Ipotesi C elevazione somme assicurate come segue</b> Caso Morte Euro 300.000,00 Caso Invalidità Permanente Euro 350.000,00 Rimborso Spese Mediche da Infortunio Euro 50.000,00	<b>35 punti</b>

<b>3</b>	<b>Rischio aeronautico – Art. 4.8</b>	
	<p>Premesso che il Capitolato di Polizza all’art. 4.8, è previsto:</p> <p>“Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• euro 1.000.000,00 per il caso di invalidità permanente</li> <li>• euro 1.000.000,00 per il caso morte</li> </ul> per persona e di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• euro 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente</li> <li>• euro 5.000.000,00 per il caso di morte</li> </ul> comlessivamente per aeromobile. In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente. Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.” <p>È facoltà del Concorrente modificare la clausola come segue:  <b>(barrare la casella corrispondente all’ipotesi prescelta)</b></p>	
	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
	<b>Ipotesi B (eliminazione del testo sopra riportato dalla clausola)</b>	<b>10 punti</b>

<b>4</b>	<b>Assicurabilità – Art. 2.5</b>	
	<p>Premesso che il Capitolato di Polizza all’art. 2.5 - Assicurabilità, è previsto:</p> <p>“Le garanzie assicurative non valgono per le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenia, sindromi organiche-cerebrali, forme maniaco depressive, stati paranoici; l’assicurazione, altresì, cessa con il manifestarsi di una delle predette condizioni.</p> <p>Fatto salvo patto speciale, l’assicurazione non vale, inoltre, per le persone di età maggiore di 75 anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l’assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso di premi scaduti, dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.”</p>	

	È facoltà del Concorrente derogare parzialmente la clausola come segue: <b>(barrare la casella corrispondente all'ipotesi prescelta)</b>	
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi A (mantenimento della clausola come da capitolato)</b>	<b>0 punti</b>
<input type="checkbox"/>	<b>Ipotesi B (attivazione clausola Art. 4.13 - Patto speciale per elevazione limite di età degli Assicurati</b> "A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2.5 "Assicurabilità", si conviene che si intendono compresi in garanzia i soggetti assicurati senza limite di età. Si precisa tuttavia che per i soggetti che abbiano compiuto il 75° anno di età, in caso di sinistro, verrà applicata una franchigia assoluta del 5% sulla garanzia invalidità permanente")	<b>15 punti</b>

*Sottoscrizione digitale*